

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, ARTIOLI, BOTTA, DIGNANI GRIMALDI, PIERMARTINI, MASTRANTUONO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, FIORI, RONCHI, BORGOGGIO, D'ADDARIO, CERUTI, PARIGI, RUBINACCI, MUNDO, PERANI, D'AMATO CARLO, ROCELLI, BONSIGNORE, CRISTONI, PIETRINI, FARACE, USELLINI, ARMELLIN, SERRENTINO, BRESCIA, COLOMBINI, COLUCCI FRANCESCO, BASSI MONTANARI, MARTUSCELLI, DEL DONNO, D'ANGELO, ROTIROTI, SARETTA, MANFREDI, LUSETTI, GREGORELLI, BOSELLI, FERRARINI, MORONI, ORCIARI, BENEVELLI, ROSSI di MONTELERA, GELLI, MACCHERONI, TESSARI, MASSANO, RINALDI, RIGHI, BULLERI, RENZULLI, PICCIRILLO

Presentata il 21 marzo 1991

Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 13 del 1989 ha finalmente avviato un processo di grande civiltà sul patrimonio edilizio privato esistente: l'eliminazione di barriere architettoniche, con modalità innovative, anche rispetto ai tradizionali rapporti condominiali.

Il fabbisogno arretrato è veramente ingente e le scarse risorse apportate non sono state certo sufficienti. Appare pertanto opportuno un rifinanziamento della legge, in attuazione di quanto già deciso dal Parlamento, con l'appostazione di una apposita voce nella legge finanziaria per il 1991. Si tratta ancora di importi

limitati, ma certamente utili nel dare risposte alle legittime aspettative nei confronti di un aiuto della comunità per un abitare più civile. È dunque urgente una sollecita approvazione del provvedimento, secondo le disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 1 della presente proposta.

Si pone tuttavia un altro problema, di non facile soluzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha provveduto al trasferimento ed alle deleghe delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni.

La materia riguardante l'assetto ed utilizzazione del territorio (cfr. titolo V, articolo 79 e seguenti) ed, in particolare, la materia urbanistica è stata trasferita alle regioni.

È pertanto, indispensabile modificare la composizione dei membri delle commissioni edilizie dei comuni.

Tale modifica dovrebbe consistere nell'inserire, tra i componenti, il rappresentante « tecnico », nominato dalle associazioni di categoria più rappresentative dei portatori di *handicap*.

La scelta dovrà avvenire di concerto tra le varie associazioni di categoria ed, in mancanza, sarà fatta dal consiglio comunale.

L'attuazione di queste modifiche può esigere articolati interventi.

Sarebbe auspicabile una legge regionale già esistendo la legge quadro dello Stato.

Infatti, trattandosi di disciplinare il rilascio delle concessioni edilizie, potranno le regioni provvedere con proprie leggi, integrate da regolamenti regionali per le norme di carattere tecnico; queste riguardano il modo in cui si devono integrare le commissioni e le modalità di esecuzione della legge n. 13 del 1989 per quanto già non disciplinato in sede statale.

Da notare che sarebbe utile recepire in un unico testo regionale — regolamento a carattere compilatorio in cui si dovranno citare le fonti che si incorporano — tutte le norme in materia in modo da fornire ai comuni una guida di agevole consultazione per l'applicazione della normativa statale.

Se le regioni non provvedono, si dovrebbe invocare una legge statale che affermasse il diritto dei portatori di *handicap* ad essere rappresentati nelle commissioni edilizie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 40 miliardi per il 1993 per l'ulteriore finanziamento delle disposizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. All'onere previsto della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando la voce « Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ».

ART. 2.

1. La composizione delle commissioni edilizie dei comuni è integrata con la partecipazione di un rappresentante tecnico nominato dalle associazioni più rappresentative dei portatori di *handicap*.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.